



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

COMMISSIONE A CARATTERE TEMPORANEO PER L'AUTORIFORMA DEL
MOLISE

*SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA
CONCERNENTE
IL NUOVO STATUTO DELLA REGIONE MOLISE*

*(Testo perfezionato e condiviso dai componenti della Commissione nella seduta del
17 marzo 2005 e pronto per l'approvazione quale formale proposta di legge
statutaria da sottoporre al Consiglio regionale)*

SOMMARIO

TITOLO I – Principi fondamentali

Art. 1 – La Regione Molise

Art. 2 – Principi e finalità

TITOLO II – La partecipazione popolare

Art. 3 – Diritto di informazione

Art. 4 – Diritto di petizione

Art. 5 – Referendum abrogativo

Art. 6 – Referendum consultivo

TITOLO III – Gli organi della Regione

Capo I – Organi della Regione

Art. 7 - Organi della Regione

Capo II – Il Consiglio regionale

Art. 8 – Composizione

Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio

Art. 10 – Modalità delle sedute e delle deliberazioni consiliari

Art. 11 – Autonomia organizzativa, funzionale e contabile

Art. 12 – I consiglieri regionali

Art. 13 – I gruppi consiliari

Art. 14 – Convalida degli eletti

Art. 15 – Prima seduta del Consiglio

Art. 16 – Elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza

Art. 17 – Funzioni del Presidente del Consiglio regionale

Art. 18 – Funzioni dell’Ufficio di presidenza

Art. 19 – Regolamenti del Consiglio

Art. 20 – Convocazione del Consiglio

Art. 21 – Le Commissioni consiliari

Art. 22 – Funzioni delle Commissioni

Art. 23 – Il Comitato per la legislazione

Art. 24 – Proroga dei poteri del Consiglio regionale

Capo III – Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Art. 25 – Il Presidente della Giunta regionale

Art. 26 – La Giunta regionale

Art. 27 – Costituzione della Giunta regionale

Art. 28 – Mozione di sfiducia. Cessazione anticipata del Presidente e della Giunta

TITOLO IV – Leggi e regolamenti regionali

Capo I – Qualità e sistematicità delle leggi

Art. 29 – Organicità, coerenza e qualità delle leggi

Art. 30 – Interventi di riordino normativo

Capo II – Formazione delle leggi

Art. 31 – Potestà legislativa

Art. 32 – Iniziativa legislativa

Art. 33 – Modalità dell’iniziativa legislativa

Art. 34 – Programmazione dell’esame delle proposte di legge

Art. 35 – Approvazione delle proposte di legge

Art. 36 – Procedura d’urgenza

Art. 37 – Promulgazione delle leggi

Art. 38 – Pubblicazione delle leggi
Art. 39 – Decadenza delle proposte di legge

Capo III – Regolamenti

Art. 40 – Potestà regolamentare
Art. 41 – Approvazione dei regolamenti
Art. 42 – Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO V – Ordinamento amministrativo

Art. 43 – L'attività amministrativa
Art. 44 – Organizzazione dell'amministrazione regionale
Art. 45 – Enti, agenzie, aziende e società regionali

TITOLO VI – Programmazione, finanza, bilancio, demanio e patrimonio

Art. 46 – Autonomia finanziaria
Art. 47 – Demanio e patrimonio
Art. 48 – Programmazione economica e finanziaria
Art. 49 – Documento di programmazione economica e finanziaria
Art. 50 – Legge finanziaria
Art. 51 – Bilancio regionale
Art. 52 – Rendiconto generale
Art. 53 – Atti contabili degli enti dipendenti
Art. 54 – Servizio di tesoreria

TITOLO VII – Rapporti con le Autonomie locali

Art. 55 – La Regione e il sistema delle Autonomie
Art. 56 – Organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale
Art. 57 – Il Consiglio delle autonomie locali

TITOLO VIII – Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati

Art. 58 – Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati

TITOLO IX – Organi di consultazione e di garanzia

Art. 59 – Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna
Art. 60 – Consulta statutaria
Art. 61 – Il Difensore civico

TITOLO X – Disposizioni finali e transitorie

Art. 62 – Revisioni statutarie
Art. 63 – Disposizioni transitorie
Art. 64 – Entrata in vigore

TITOLO I Principi fondamentali

Articolo 1 La Regione Molise

1. Il Molise è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea. Esercita funzioni e poteri propri secondo i principi fissati nella Costituzione della Repubblica.
2. La Regione Molise è costituita dai territori delle Province di Campobasso e Isernia e dalle comunità che vi risiedono.
3. Capoluogo della Regione è la città di Campobasso, dove hanno sede il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
4. La Regione ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone stabiliti con legge regionale.

Articolo 2 Principi e finalità

1. La Regione si fonda sui valori della democrazia repubblicana, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo sostenibile, si ispira ai principi di libertà, di uguaglianza e di solidarietà e si adopera per il radicamento nelle coscienze del valore universale della pace, della cultura della non violenza e del ripudio della guerra.
2. La Regione fa propri i principi della Costituzione, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa.
3. Nell'espletare il proprio ruolo di promozione dello sviluppo della comunità molisana, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) il riequilibrio economico, sociale, culturale del territorio all'interno di un ordinato assetto socioeconomico e il contrasto allo spopolamento delle aree interne e montane e dei piccoli comuni a rischio di estinzione;
 - b) la democraticità dell'ordinamento regionale;
 - c) la piena parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica e istituzionale, in particolare promovendo con azioni positive pari condizioni di accesso alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione;
 - d) la realizzazione di un sistema regionale integrato dell'istruzione e della formazione professionale;
 - e) l'attuazione del diritto al lavoro degli uomini e delle donne;
 - f) il riconoscimento e la tutela delle diversità etniche, culturali, sociali e religiose;
 - g) il riconoscimento del valore umano, sociale e culturale dell'immigrazione e il pieno inserimento nella comunità regionale di tutte le persone immigrate;
 - h) il riconoscimento e la valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale;
 - i) lo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con i molisani residenti all'estero e con le loro associazioni, la loro partecipazione alla vita delle comunità regionali ed alle iniziative della Regione nei paesi di residenza, il sostegno per l'eventuale rientro e il reinserimento nel Molise;
 - j) la valorizzazione della famiglia e delle altre formazioni sociali;
 - k) l'uso razionale del territorio, mediante la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale nonché di tutte le forme di biodiversità vegetale ed animale;
 - l) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, con particolare attenzione alle identità e tradizioni delle piccole comunità locali;
 - m) la tutela della salute e la promozione di un adeguato sistema di protezione sociale, con particolare riferimento ai problemi dell'infanzia, degli anziani e dei disabili;
 - n) lo sviluppo coerente del sistema delle Autonomie locali, anche assumendo il ruolo dei piccoli comuni come uno degli elementi caratterizzanti l'identità regionale;
 - o) la partecipazione attiva ai progetti interregionali, nazionali ed europei di sviluppo;
4. La Regione persegue le proprie finalità ispirando la sua azione:
 - a) al metodo della programmazione concertata e negoziata, garantendo il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'iniziativa economica privata;
 - b) alla collaborazione con le Autonomie locali, con lo Stato, con le altre Regioni, con l'Unione europea e con altri soggetti della comunità internazionale;
 - c) ai principi della sussidiarietà, della differenziazione e della adeguatezza, incentivando la cooperazione e la gestione associata di funzioni tra gli enti locali;

- d) al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) al riconoscimento ed alla valorizzazione della partecipazione delle autonomie funzionali al sistema regionale delle autonomie, nei limiti dei rispettivi fini istituzionali, promovendo forme di collaborazione della Regione e degli Enti locali con le Istituzioni scolastiche, con l'Università e con le Camere di commercio;
 - f) al rispetto ed alla valorizzazione dell'autonomia scolastica e alla promozione di una rete delle scuole molisane;
 - g) alla promozione del pluralismo dell'informazione e della comunicazione;
 - h) alla valorizzazione delle professioni e delle forme di collaborazione con le loro organizzazioni;
 - i) alla valorizzazione della partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali alla vita delle istituzioni;
 - j) a criteri di governo del territorio ispirati prioritariamente alle esigenze di tutela dal rischio sismico ed idrogeologico e di utilizzo ecocompatibile delle risorse ambientali;
 - k) alla realizzazione di un sistema di mobilità regionale integrato e sostenibile, connesso in modo efficace al sistema extra-regionale;
 - l) a sistemi di tutela della salute e di sicurezza sociale favorevoli la prevenzione della malattia e del disagio.
5. La Regione progetta le strategie dello sviluppo sociale ed economico mediante il Piano regionale di sviluppo e l'Atto di pianificazione territoriale e valorizzazione ambientale. Tali atti si formano in collaborazione tra la Regione e gli Enti locali, secondo modalità e criteri che la legge regionale provvede a stabilire.

TITOLO II
La partecipazione popolare

Articolo 3
Diritto di informazione

1. La Regione stabilisce, predispone e promuove gli strumenti necessari a garantire il diritto all'informazione sull'attività istituzionale.

Articolo 4
Diritto di petizione

1. I cittadini e le loro formazioni organizzative e associative hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi istituzionali della Regione per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

Articolo 5
Referendum abrogativo

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di carattere generale, quando ne fanno richiesta almeno 7.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, o i consigli provinciali, o almeno dieci consigli comunali.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
 - a) dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale;
 - b) delle leggi di bilancio e delle leggi tributarie;
 - c) degli atti legislativi ed amministrativi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;
 - d) degli atti di approvazione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - e) dei regolamenti delegati dallo Stato.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.
4. A pena di inammissibilità i quesiti referendari devono presentare carattere di omogeneità ed indicare, in caso di abrogazione parziale, le partizioni interne del provvedimento delle quali si propone l'abrogazione.
5. La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. La legge regionale disciplina il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum, assicurando l'indipendenza dell'organo competente.
7. La richiesta di referendum non è ammessa nell'anno precedente alla scadenza del Consiglio regionale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale i referendum per i quali è stata presentata richiesta sono sospesi all'atto della pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali.
8. La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del referendum.
9. La proposta di referendum abrogativo che è stata respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi tre anni.
10. La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina del referendum abrogativo.

Articolo 6
Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi della popolazione dell'intero territorio regionale o di parte di esso, su questioni di interesse regionale o locale.
2. E' ammesso il referendum consultivo su questioni oggetto di proposte di legge regionale in corso di esame quando ne fanno richiesta almeno 7.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, o i consigli provinciali, o almeno dieci consigli comunali.
3. Il Consiglio regionale delibera sulla questione oggetto del referendum secondo le indicazioni scaturite dalla consultazione.
4. La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina dei referendum consultivi.

TITOLO III
GLI ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I
Organi della Regione

Art. 7
Organi della Regione

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

CAPO II
Il Consiglio regionale

Art. 8
Composizione

1. Il Consiglio regionale si compone di consiglieri (**aggiungere le parole “, oltre il Presidente della Giunta regionale” o le parole “, compreso il Presidente della Giunta regionale”???**).
2. La legge regionale stabilisce le modalità per l’elezione alla carica di consigliere regionale e la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
3. La legge regionale elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

(nella seduta del 3 marzo 2005 si soprassiede all’esame dell’articolo 8)

Art. 9
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatica della Regione, delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e comunitaria.
2. Spetta al Consiglio:
 - a) approvare le leggi regionali;
 - b) approvare i regolamenti nei casi previsti dalle leggi regionali;
 - c) approvare il Piano regionale di sviluppo, i programmi di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione, la pianificazione territoriale di competenza della Regione, la programmazione delle opere pubbliche di interesse regionale e le linee direttrici del governo del territorio e dell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;
 - d) approvare con legge il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e le sue variazioni, nonché il rendiconto generale;
 - e) deliberare con legge l'istituzione e la modifica dei tributi regionali;
 - f) deliberare con legge l'istituzione e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad associazioni, società ed enti pubblici;
 - g) istituire con legge, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti;
 - h) stabilire con legge le linee essenziali dell'organizzazione delle funzioni amministrative nell'ambito del sistema Regione – Autonomie locali;
 - i) designare i componenti di organi in rappresentanza della Regione quando la legge gliene attribuisce la competenza, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;
 - j) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;
 - k) esercitare il potere di richiesta di referendum nazionale a norma della Costituzione e delle leggi;
 - l) indirizzare voti alle Camere e al Governo;
 - m) determinare, con apposite risoluzioni, gli orientamenti della Regione sulle questioni reputate di rilevante interesse per la comunità regionale o riguardanti i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni o con gli Enti locali;
 - n) partecipare, con proprie deliberazioni formulanti indirizzi per la Giunta regionale, alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea;
 - o) verificare, tramite le commissioni, lo stato di attuazione della programmazione regionale, gli effetti prodotti dalle leggi regionali ed il loro stato di attuazione, l'operato della Giunta regionale e il buon andamento degli uffici regionali, degli enti, delle aziende, delle agenzie regionali e delle società partecipate dalla Regione;
 - p) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni;
 - q) autorizzare e ratificare con legge, nelle materie di competenza della Regione, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - r) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio regionale esercita le sue funzioni avvalendosi di procedure ed apparati che consentono un rapporto permanente e diretto con il territorio e con la comunità regionale.

Art 10

Modalità delle sedute e delle deliberazioni consiliari

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o il Regolamento interno prescrivano una maggioranza speciale.
2. I componenti della Giunta regionale assistono alle sedute. Il Presidente della Giunta regionale deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento interno.

Art. 11

Autonomia organizzativa, funzionale e contabile

1. Il Consiglio regionale, con le modalità stabilite dal Regolamento interno, ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nonché la gestione delle risorse finanziarie riservategli in bilancio.
2. Il Consiglio approva annualmente lo stato di previsione delle spese occorrenti per il suo funzionamento e il relativo rendiconto, con le modalità previste dal Regolamento interno.

Art. 12
I consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. Essi rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento interno.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti e aziende da essa dipendenti, con le modalità stabilite con il Regolamento interno, documenti, anche preparatori e interni ai procedimenti, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità e dei rimborsi ai consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni ed attività.
6. E' dovere dei consiglieri regionali partecipare ai lavori del Consiglio e degli altri organi consiliari. La mancata partecipazione è sanzionata nei modi stabiliti dal Regolamento interno.

Art. 13
I gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni del Regolamento interno.
2. Il Regolamento interno stabilisce il numero minimo di consiglieri occorrente per costituire un gruppo, il quale può comunque essere costituito da un solo consigliere se questi è l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali.
3. I consiglieri che non intendono far parte del gruppo a cui hanno precedentemente aderito possono entrare a far parte di altri gruppi che ne siano consenzienti.
4. I consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi costituiti entrano a far parte del gruppo misto.
5. Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento in proporzione alla loro consistenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con legge regionale.
6. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni.

Art. 14
Convalida degli eletti

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo la legge e le norme del suo Regolamento interno.
2. La Giunta delle elezioni è composta di tre consiglieri regionali. Essa riferisce al Consiglio, non oltre novanta giorni dalla prima seduta assembleare, sui titoli di ammissione dei consiglieri e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, di annullamento o di decadenza.

Art. 15
Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione di tutti gli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima.
2. La presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età tra i presenti. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Art.16

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio regionale procede, come suo primo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.
2. Alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
4. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.
5. Per l'elezione dei due Segretari si procede come per quella dei Vicepresidenti.
6. Il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica fino alla metà della legislatura e sono rieleggibili.
7. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due Vicepresidenti o di uno dei due Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i Vicepresidenti o di entrambi i Segretari. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza dell'intero Ufficio di presidenza.
8. Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza i consiglieri regionali sono assegnati alle Commissioni permanenti, al Comitato per la legislazione ed alla Giunta per le elezioni istituiti a norma del presente Statuto e del Regolamento interno.

Art. 17

Funzioni del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, assicura il buon andamento dei suoi lavori e il rispetto del Regolamento interno, sovrintende all'amministrazione interna.
2. Nei modi stabiliti dal Regolamento interno il Presidente del Consiglio provvede alla programmazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta, con i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, tenendo conto delle urgenze e tutelando le minoranze.

Art. 18
Funzioni dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza collabora con il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare il rispetto del Regolamento interno, le prerogative e i diritti dei consiglieri, la funzione della minoranza e il buon andamento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e dei servizi consiliari.
2. Il Regolamento interno individua le competenze dell'Ufficio di presidenza nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio.

Art. 19
Regolamenti del Consiglio

1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
2. Con identiche modalità il Consiglio adotta il Regolamento di amministrazione e contabilità, con il quale definisce i principi e le procedure per la gestione delle proprie risorse finanziarie.

Art. 20
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi e il Presidente della Giunta.
2. Il Presidente deve convocare il Consiglio in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.
3. La convocazione è effettuata da uno dei vicepresidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è fatto pervenire, con le modalità previste dal Regolamento interno, ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore.
6. Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.

Art. 21
Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, con le modalità stabilite dal Regolamento interno.
2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, a carattere temporaneo, per effettuare studi e inchieste nelle materie di competenza regionale e per redigere proposte al Consiglio.
3. Le deliberazioni delle commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Ai lavori delle commissioni partecipano i rappresentanti della Giunta senza diritto di voto.
5. I consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni delle quali non sono componenti.

Art. 22
Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti provvedono all'esame preliminare delle proposte di legge e degli altri provvedimenti del Consiglio.
2. Le commissioni permanenti, nei casi e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento interno, esaminano le proposte di legge in sede redigente.
3. Nelle materie di interesse regionale, le commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire informazioni e documenti utili alle decisioni del Consiglio.
4. Le commissioni permanenti vigilano sull'andamento dell'amministrazione regionale. A tal fine possono richiedere al Presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta regionale chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza. Possono altresì convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio.
5. Le commissioni permanenti possono chiedere al Presidente e ai componenti della Giunta regionale di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione delle leggi, degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, nonché in merito alle misure adottate a seguito di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale.
6. Gli interventi di indagine conoscitiva, di vigilanza e di controllo delle commissioni consiliari si concludono con una relazione al Consiglio regionale ed assumono carattere di urgenza quando sono richiesti dal Consiglio.

Art. 23

Il Comitato per la legislazione

1. Il Consiglio regionale costituisce il Comitato per la legislazione composto di tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Con le modalità stabilite dal Regolamento interno il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici consiliari e di esperti esterni.
2. Il Comitato per la legislazione rende parere sui progetti di regolamento della Giunta regionale, sulle proposte di legge regionale contenenti disposizioni di delegificazione e sugli atti di indirizzo del Consiglio regionale inerenti alla predisposizione di testi unici.
3. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle Commissioni il Comitato esprime parere sulle proposte di legge e sui regolamenti sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.
4. Il Comitato valuta i provvedimenti sottoposti al suo esame sotto i profili dell'omogeneità, della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione e dell'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente nonché del rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dello Statuto. Verifica la compatibilità dei progetti di regolamento con le leggi che giustificano o autorizzano nei casi specifici il ricorso allo strumento regolamentare.
5. Il Comitato ha l'obbligo di indirizzare osservazioni alle commissioni consiliari sulle proposte di legge regionale che presentano evidenti profili di illegittimità costituzionale.
6. I pareri e le osservazioni del Comitato per la legislazione non sono vincolanti. Le commissioni ne trasmettono il testo all'Assemblea in allegato alle relazioni. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale ne fanno menzione nelle premesse.

Art. 24
Proroga dei poteri del Consiglio regionale

1. In tutti i casi di scioglimento non previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, o alla sua scadenza, sono prorogati i poteri del Consiglio regionale sino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

CAPO III
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Art. 25
Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, del quale fa parte.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - c) indice i referendum previsti dallo Statuto;
 - d) nomina e revoca i componenti della Giunta regionale;
 - e) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - f) sovrintende agli uffici e servizi regionali;
 - g) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 26
La Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, tra i quali il vicepresidente.
3. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
4. Spetta alla Giunta regionale:
 - a) esercitare la direzione politico-amministrativa dell'amministrazione regionale;
 - b) esercitare l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale;
 - c) adottare i regolamenti;
 - d) proporre i regolamenti al Consiglio regionale nei casi in cui questo è competente a provvedere;
 - e) proporre gli atti amministrativi e di programmazione o pianificazione alla cui adozione è competente il Consiglio regionale;
 - f) predisporre il bilancio e il rendiconto generale e deliberare sulle variazioni di bilancio non riservate al Consiglio;
 - g) attuare i piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale;
 - h) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - i) deliberare sui ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale;
 - j) esercitare ogni altra funzione che la Costituzione, il presente Statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi della Regione o alla dirigenza regionale.
5. La Giunta regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 27
Costituzione della Giunta regionale

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli.
2. Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli componenti ed il programma di governo.

Art. 28
Mozione di sfiducia.
Cessazione anticipata del Presidente e della Giunta

1. In ogni momento, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione anticipata del Presidente, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Entro due mesi dall'approvazione della mozione di sfiducia sono indette le nuove elezioni.
3. Comportano altresì le dimissioni della Giunta regionale e l'indizione delle elezioni entro due mesi gli altri eventi previsti dalla Costituzione come causanti lo scioglimento del Consiglio regionale.
4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente o, in mancanza, dal componente della Giunta più anziano di età.
5. In ogni momento il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di singoli componenti della Giunta regionale, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. L'approvazione della mozione non comporta l'obbligo di dimissioni.

TITOLO IV

LEGGI E

REGOLAMENTI REGIONALI

CAPO I

Qualità e sistematicità delle leggi

Art. 29

Organicità, coerenza e qualità delle leggi

1. Le leggi sono strumento di espressione e di attuazione della volontà politica regionale. Esse devono essere chiare nella forma, omogenee ed organiche nei contenuti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi ai quali sono dirette.

Art. 30
Interventi di riordino normativo

1. La Regione interviene a riordinare le normative concernenti le materie di propria competenza razionalizzando, semplificando ed aggiornando le relative discipline legislative.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione approva, in forma legislativa, testi unici anche recanti innovazioni sostanziali delle discipline trattate.
3. L'atto con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta a proporre testi unici per uno o più settori omogenei indica l'ambito del riordino e ne precisa i caratteri e i criteri informativi.
4. I testi unici possono essere modificati soltanto in modo espresso.

CAPO II

Formazione delle leggi

Art. 31

Potestà legislativa

1. Il Consiglio regionale esercita nelle materie di competenza regionale la funzione legislativa nelle forme previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento interno.

Art. 32

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ad almeno dieci Consigli comunali, agli elettori della Regione e al Consiglio delle autonomie locali.
2. L'iniziativa popolare è esercitata da almeno 2000 cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa limitatamente agli interventi legislativi che riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione dei servizi pubblici.
4. L'iniziativa legislativa delle Province, dei Comuni e dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
5. La Regione assicura l'assistenza legislativa alle Province, ai Comuni ed ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 33

Modalità dell'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.
2. Le proposte di legge della Giunta regionale sono sottoscritte dal Presidente.
3. Le proposte di legge dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali sono sottoscritte dai Presidenti delle Province e dai Sindaci.
4. Le sottoscrizioni delle proposte di legge di iniziativa popolare sono autenticate nelle forme di legge.
5. L'iniziativa delle leggi regionali concernenti testi unici è riservata alla Giunta regionale, la quale la esercita spontaneamente o in attuazione di atti di indirizzo del Consiglio regionale che ne prevedono i criteri informativi.
6. Le proposte di legge regionale sono pubblicate in una apposita sezione del Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 34

Programmazione dell'esame delle proposte di legge

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari ed i presidenti delle commissioni, assegna alle commissioni, per ciascuna proposta di legge, il termine per la conclusione del procedimento di esame e di eventuale approvazione in sede redigente.
2. In caso di inosservanza del termine assegnato, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla richiesta.
3. Le proposte di legge di iniziativa popolare, decorsi quattro mesi dalla loro assegnazione alla commissione competente, sono comunque iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del predetto termine.
4. Il Regolamento interno stabilisce le modalità del deferimento delle proposte di legge alle commissioni, la forma delle relazioni e le modalità delle audizioni e della partecipazione ai lavori delle commissioni di soggetti esterni.

Art. 35

Approvazione delle proposte di legge

1. Le proposte di legge, previo esame da parte di una commissione permanente, sono approvate dal Consiglio regionale mediante votazione articolo per articolo e votazione finale sull'intero testo.
2. La proposta di legge, se è soggetta a notificazione agli organi dell'Unione europea, non può essere approvata se non si è conclusa con esito positivo la relativa procedura.
3. Il Consiglio regionale, considerata la particolare natura della proposta, entro le due sedute successive a quella in cui ne è stata comunicata la presentazione, può, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, demandare alla commissione l'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Spetta comunque al Consiglio regionale l'approvazione definitiva con votazione sull'intero testo.
4. Sino al momento dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, almeno tre consiglieri o la Giunta regionale o almeno il cinquanta per cento dei componenti della Commissione possono ottenere la riconduzione alla procedura ordinaria di esame ed approvazione.
5. Le proposte di legge regionale concernenti testi unici sono approvate con la procedura in sede redigente, fatta salva la riconduzione alla procedura ordinaria a norma del comma 4.
6. La procedura ordinaria è sempre adottata per le leggi di revisione statutaria, per le leggi di approvazione di bilanci e rendiconti, per le leggi finanziarie, per le leggi elettorali e di ratifica delle intese con altre Regioni, nonché per gli accordi con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 36

Procedura d'urgenza

1. La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge.
2. Ove il Consiglio accolga la richiesta, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva e viene esaminata dal Consiglio previa relazione della competente commissione anche espressa oralmente.
3. Le proposte di legge dichiarate urgenti sono discusse con precedenza sulle altre, escluse quelle già dichiarate urgenti.
4. La procedura d'urgenza è obbligatoria quando la proposta di legge è conseguente ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale o all'esito abrogativo di un referendum.
5. E' esclusa la procedura d'urgenza per l'approvazione dei testi unici.

Art. 37

Promulgazione delle leggi

1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta.
2. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dal ricevimento.
3. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga."
4. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise."

Art. 38

Pubblicazione delle leggi

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa un termine diverso.
2. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle note ai testi e dei testi coordinati e aggiornati.
3. La Regione cura altre forme di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti non rivestenti carattere di ufficialità per migliorare la conoscenza della produzione normativa regionale.

Art. 39

Decadenza delle proposte di legge

1. Le proposte di legge regionale decadono con la fine della legislatura, fatta eccezione per le proposte di iniziativa popolare.

CAPO III

Regolamenti

Art. 40

Potestà regolamentare

1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare attribuita alla Regione dalla Costituzione, salvi i casi in cui le leggi regionali la riservano al Consiglio.
2. I regolamenti regionali disciplinano:
 - a) l'esecuzione delle leggi regionali;
 - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi regionali recanti norme di principio, ove dalle stesse espressamente previsto;
 - c) le materie non coperte da riserva di legge, per le quali le leggi regionali autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare, detta le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti dal momento dell'entrata in vigore di quelle regolamentari;
 - d) gli ambiti di materia per i quali la legge dello Stato delega alla Regione la potestà regolamentare.
3. I regolamenti regionali possono essere modificati soltanto in modo espresso.

Art. 41

Approvazione dei regolamenti

1. I progetti di regolamento, approvati dalla Giunta regionale, sono inviati dal Presidente al Comitato per la legislazione per l'espressione del parere obbligatorio.
2. I progetti di regolamento sono corredati di una relazione che illustra le finalità e i contenuti dell'atto regolamentare e dà conto delle analisi e delle consultazioni effettuate.
3. Il parere del Comitato è comunicato al Presidente della Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva del regolamento in assenza del parere.
4. Il parere del Consiglio delle autonomie locali sui regolamenti regionali è acquisito dalla Giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della richiesta.

Art. 42

Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale.
2. I regolamenti sono pubblicati, nel testo integrale, nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che non sia stabilito nel regolamento stesso un termine diverso.

TITOLO V

Ordinamento amministrativo

Art 43

L'attività amministrativa

1. L'amministrazione regionale agisce per la cura degli interessi pubblici generali e particolari che l'ordinamento attribuisce alla sua competenza, secondo i canoni dell'imparzialità, della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia.
2. I procedimenti amministrativi hanno durata predeterminata, si svolgono secondo i principi della trasparenza, della partecipazione degli interessati e culminano in atti motivati.
3. La legge regionale disciplina le forme negoziali e concertative per il contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo.

Art. 44

Organizzazione dell'amministrazione regionale

1. Gli uffici regionali sono organizzati sulla base delle previsioni di legge regionale e rispondono ai criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi da raggiungere, di flessibilità e di economicità.
2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale si instaura mediante concorso pubblico aperto a tutti, salvo i casi stabiliti dalla legge, ed è regolato dalla legge e dal contratto. L'amministrazione può ricorrere a consulenze e collaborazioni al di fuori del vincolo di subordinazione in via temporanea e con stretta finalizzazione agli obiettivi, nei casi in cui non disponga di personale adeguato o sufficiente.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificando la rispondenza agli stessi dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Il personale regionale è reclutato e inquadrato nei distinti ruoli e profili professionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Le revisioni dei ruoli organici sono approvate sulla base di criteri stabiliti dalla legge regionale.
5. L'amministrazione regionale è dotata di adeguate strutture, strumenti e procedure di controllo interno nonché di sistemi idonei a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

Art. 45

Enti, agenzie, aziende e società regionali

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge enti, aziende e agenzie regionali. La legge regionale autorizza la partecipazione a società costituite secondo il diritto comune o ne promuove la costituzione.
2. Le aziende sono enti pubblici economici e godono di autonomia imprenditoriale. Operano secondo le norme di diritto privato, anche nei rapporti con il personale.
3. La Giunta regionale approva gli atti fondamentali degli enti, esercita l'indirizzo e la vigilanza e, quando la legge lo prevede, ne nomina e revoca gli organi.
4. Il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale.
5. Le agenzie sono strutture regionali che svolgono attività a carattere tecnico-operativo e sono dotate di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
6. L'istituzione di enti e di agenzie, la costituzione di società e la partecipazione a società avviene tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

TITOLO VI

Programmazione, finanza, bilancio, demanio e patrimonio

Art. 46

Autonomia finanziaria

1. La Regione esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa in armonia con la Costituzione e nel rispetto della pari autonomia degli enti locali e dei principi stabiliti dallo Stato per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. La Regione acquisisce risorse finanziarie dalle seguenti fonti:
 - a) tributi propri;
 - b) compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;
 - c) trasferimenti dallo Stato;
 - d) trasferimenti dall'Unione europea;
 - e) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi, da tariffe e contributi e da sanzioni;
 - f) redditi derivanti dal patrimonio regionale;
 - g) eventuali altri contributi e proventi.
3. La Regione ricorre all'indebitamento con istituti di credito o con i cittadini solo per finanziare spese di investimento e risponde essa soltanto dei debiti contratti.
4. La Regione istituisce e disciplina con legge i tributi propri.

Art. 47
Demanio e patrimonio

1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.

Art. 48

Programmazione economica e finanziaria

1. La Regione, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo, realizza la programmazione economica e finanziaria tramite i seguenti atti:
 - a) il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
 - b) la legge finanziaria regionale;
 - c) il bilancio annuale;
 - d) il bilancio pluriennale;
 - e) altri atti previsti dalla legge regionale.
2. La legge di contabilità regionale disciplina gli strumenti di programmazione di cui al comma 1.

Art. 49

Documento di programmazione economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria definisce, su base annuale, il programma pluriennale di impiego delle risorse finanziarie regionali per il raggiungimento di obiettivi determinati.
2. Il documento è presentato per l'esame al Consiglio regionale, secondo le modalità e i termini stabiliti con legge regionale.

Art.50

Legge finanziaria

1. La Regione approva annualmente la legge finanziaria. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
2. La giunta regionale può presentare al Consiglio per l'approvazione una o più proposte di legge collegate alla manovra finanziaria annuale.

Art. 51
Bilancio regionale

1. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno, propone al Consiglio regionale il bilancio annuale e il bilancio pluriennale, che il Consiglio provvede ad approvare con legge entro il 31 dicembre.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato solo per legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
4. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale.
5. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il 30 giugno di ogni anno, l'assestamento di bilancio.
6. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
7. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, rispetto a quelle previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 52

Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Art. 53

Atti contabili degli enti dipendenti

1. La legge regionale stabilisce le modalità e i termini per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art.54
Servizio di tesoreria

1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.

TITOLO VII
Rapporti con le Autonomie locali

Art. 55
La Regione e il sistema delle Autonomie

1. La Regione sostiene e valorizza le Autonomie locali, ispirando la propria legislazione al rispetto dell'autonomia normativa e organizzativa dei Comuni e delle Province e promuovendo lo sviluppo del sistema delle autonomie.
2. I rapporti tra la Regione e le Autonomie locali sono improntati al principio di leale cooperazione ed a criteri di coinvolgimento e di consultazione degli enti locali, anche singolarmente, per tutte le questioni di interesse locale.

Art. 56

Organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale

1. La Regione organizza le funzioni amministrative a livello locale conferendo a Comuni, Province e altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale.
2. Il conferimento e la disciplina delle funzioni si ispirano ai seguenti principi:
 - a) sussidiarietà;
 - b) efficienza, economicità e adeguatezza, tenendo conto della capacità organizzativa degli enti di garantire, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni;
 - c) differenziazione, in relazione alle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
 - d) responsabilità e unicità dell'amministrazione;
 - e) copertura finanziaria dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite.
3. Nell'ambito delle funzioni conferite la Regione svolge il coordinamento, l'indirizzo, la programmazione e la pianificazione, la verifica dell'efficacia, adottando in caso di inerzia le misure previste dalla legge regionale.

Art. 57

Il Consiglio delle autonomie locali

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socioeconomico regionale. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale limitatamente agli interventi che riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione di servizi pubblici.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:
 - a) i presidenti delle Province;
 - b) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
 - c) tre sindaci eletti dai sindaci dei Comuni di ciascuna Provincia;
 - d) due presidenti di comunità montana, uno per ciascun ambito provinciale, che non ricoprano la carica di sindaco.
3. Alle elezioni dei tre sindaci per ciascuna provincia non partecipano i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
4. Il Consiglio delle autonomie locali disciplina con regolamento la sua organizzazione interna e il suo funzionamento.
5. Il Consiglio delle autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sui progetti di legge, di regolamento e di atto a contenuto generale concernenti:
 - a) il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l'organizzazione delle funzioni a livello locale;
 - b) la programmazione generale e di settore;
 - c) gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici;
 - d) il governo del territorio a livello regionale;
 - e) gli enti subregionali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali può essere sentito altresì ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.
7. La legge regionale stabilisce le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli organi regionali e il Consiglio delle autonomie locali, nonché i criteri e le procedure per la elezione dei componenti del Consiglio.

TITOLO VIII

Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati

Art. 58

Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.
2. Nelle materie di sua competenza, la Regione conclude accordi con Stati e intese con Enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato.
3. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
4. Con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l'approvazione dell'annuale legge comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale l'attuazione degli atti dell'Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi.
5. Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea.

TITOLO IX
Organi di consultazione e di garanzia

Articolo 59
Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna

1. La Regione istituisce con legge, presso il Consiglio regionale, la Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.
2. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento e gli ambiti specifici di intervento della Commissione e prevede altresì le risorse organizzative destinate a consentirne l'operatività.
3. Il Regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale disciplina i casi e le modalità di partecipazione della Commissione ai procedimenti consiliari.

Art. 60
Consulta statutaria

1. La legge regionale istituisce e disciplina la Consulta statutaria quale organo di garanzia della corretta applicazione del presente Statuto.
2. La Consulta si compone di tre esperti in materie giuridiche scelti tra magistrati, anche a riposo, docenti universitari e avvocati, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. La Consulta si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali in vigore, dietro richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, e sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.
4. La Consulta si esprime altresì sulla regolarità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum.
5. Le pronunce della Consulta sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sono comunicate al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, promuovono idonee iniziative per l'eventuale adeguamento.
6. La legge regionale istitutiva assicura l'autonomia organizzativa e amministrativa della Consulta, stabilisce le norme che ne regolano le attività, le modalità di accesso, i casi di incompatibilità e le indennità spettanti ai componenti.

Art. 61
Il Difensore civico

1. La legge regionale istituisce e disciplina l'ufficio del Difensore civico quale autorità indipendente della Regione preposta alla tutela non giurisdizionale dei cittadini nei confronti dell'amministrazione.

TITOLO X
Disposizioni finali e transitorie

Art.62
Revisioni statutarie

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nei modi previsti dalla Costituzione.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio regionale non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto è ammessa soltanto previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 63
Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno al presente Statuto entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Gli organi della Regione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'insediamento degli organi rinnovati a seguito di nuove elezioni. Le Commissioni consiliari costituite alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica sino alla loro eventuale rinnovazione conseguente alla entrata in vigore del nuovo Regolamento interno. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno cessa il Collegio dei revisori dei conti previsto dal precedente Statuto ed è costituito il Comitato per la legislazione.
3. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di disciplina del Consiglio delle autonomie locali ed al conseguente insediamento, le funzioni consultive dello stesso sono svolte dalla Conferenza regionale delle autonomie locali costituita ai sensi della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34.

Art. 64
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, conseguente alla promulgazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.